



**Sentenza
n. 32/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri:

1) n. 9106 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **22984** del tesoriere del Comune di Cersosimo per l'esercizio finanziario 2023, promosso nei confronti di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA – Filiale di Vallo della Lucania;

2) n. 9107 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **22872** dell'agente contabile del Comune di Cersosimo per l'esercizio finanziario 2023, promosso nei confronti di MARTINESE Francesco (c.f. MRTFNC68M28L082H);

3) n. 9108 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **22983** dell'agente contabile del Comune di Cersosimo per l'esercizio finanziario 2023, promosso nei confronti di BASILE Giovanni (c.f. BSLGNN58M07L126P).

- Udito nella pubblica udienza del 20 maggio 2025 il Pubblico Ministero della persona del Vice Procuratore Adamo Nicola PEPE che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con tre **relazioni di deferimento** – n. 309/2024 del 19/12/2024, n. 310/2024 del 19/12/2024 e n. 311/2024 del 20/12/2024, rispettivamente iscritte nel registro di segreteria come giudizi n. 9106, n. 9107, n. 9108 – il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti dagli agenti contabili del Comune di Cersosimo per l’esercizio 2023, secondo lo schema seguente:

n. giudizio	n. conto	Oggetto conto	ente	Agente contabile	Esercizio di riferimento
9106	22984	Conto tesoreria	Comune di Cersosimo	Banca di Credito Cooperativa Magna Grecia	01.01.2023 31.12.2023
9107	22872	Certificati ufficio tecnico e occupazione temporanea suolo pubblico	Comune di Cersosimo	MARTINESE Francesco	26.10.2023- 31.12.2023
9108	22983	Dir. occupazione temporanea suolo nei mercati e fiere	Comune di Cersosimo	BASILE Giovanni	01.01.2023- 31.12.2023

		e riscossione			
		proventi			
		acquedotto			
		rurale			

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati, i quali risultavano depositati privi della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò, pertanto, determina l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Quindi, con tre separati **decreti presidenziali** del 9 gennaio 2025 – comunicati (unitamente alla relazione) in varie date all'Ente ed agli agenti

	contabili (tramite l'amministrazione) – veniva fissata per la discussione dei	
	giudizi epigrafati l'udienza del 20 maggio 2025, e con separati decreti veniva	
	nominato il giudice relatore.	
	3. A seguito della comunicazione, in data 14 gennaio 2025 il Comune di	
	Cersosimo procedeva ad un <u>nuovo deposito dei conti in esame, unitamente</u>	
	<u>alla parificazione dei conti stessi</u> approvata con determina del responsabile	
	del servizio finanziario n. 31 del 10.4.2024, segnalando che la stessa non era	
	stata a suo tempo depositata in SIRECO per mero errore materiale.	
	4. Quindi, in data 17 aprile 2025 venivano depositate le <u>conclusioni del</u>	
	<u>Pubblico Ministero</u> (una per ogni giudizio) nelle quali si prendeva atto del	
	deposito della parificazione e si chiedeva di dichiarare la regolarità dei conti	
	con scarico degli agenti contabili.	
	5. Nell' <u>udienza del 20 maggio 2025</u> – su conforme parere del P.M. –	
	veniva data per letta la relazione e venivano riuniti i giudizi ai sensi dell'art.	
	84 c.g.c.; quindi i giudizi passavano in decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , quanto alla	
	questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in	
	linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non	
	in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei	
	casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	4	

	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	6.1. In particolare, la <i>parificazione del conto</i> dell'agente contabile (intesa	
	come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del	
	conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618	
	del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile	
	applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011)	
	deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del	
	giudizio di conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato	
	concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	b) solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l'agente	
	dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi	
	1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne	
	la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre	
	5	

	2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile	
	qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto	
	presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente	
	o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere	
	tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg. Calabria, sentt. n.	
	113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.	
	203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il	
	responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa	
	evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e	
	5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la	
	verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così	
	come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di	
	norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	7. Tanto premesso in generale, nelle <u>concrete fattispecie in esame</u>	
	risulta <i>ex actis</i> che i conti nn. 22984, 22872, 22983 (originariamente depositati	
	ed oggetto del presente giudizio) sono stati sottoscritti, ma sono stati depositati	
	privi della parificazione e anche dell'equipollente visto per regolarità del	
	soggetto a ciò deputato dall'ente o di approvazione consiliare o di giunta.	
	Pertanto, in mancanza di questo fondamentale presupposto processuale, i	
	giudizi di conto instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere	
	dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	7.1. Peraltro, la circostanza che in corso di causa siano stati ridepositati i	
	medesimi conti, unitamente alla parificazione a suo tempo approvata (con	
	determina del responsabile del servizio finanziario n. 31 del 10.4.2024),	
	6	

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2025

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente